N. 251 13 Sent. N. 3021 M Cont. N. 200 Cron. N. 689 13 Rep.

REPUBBLICA ITALIANA

TRIBUNALE DI TRENTO

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Trento, nella persona della dott.a Monica Attanasio, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa portante il n. 3021 R.G., anno 2011, riservata per la decisione all'udienza del giorno 10-10-2012

promossa con atto di citazione notificato nelle date del 14 ottobre e 3 novembre 2011

DA

ELICA RENT S.r.l. in liquidazione

rappresentata e difesa, in forza di procura a margine dell'atto d'appello, dall'avv. Uberto Miserendino del foro di La Spezia, ed elettivamente domiciliata presso la Cancelleria

- APPELLANTE -

CONTRO

ITAS MUTUA ASSICURAZIONI

rappresentata e difesa, per mandato a margine della comparsa di costituzione del 15-12-2009, dall'avv. Marco Sartori del foro di Torino, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Stefano Cavigli in Trento, v. Oss. Mazzurana n. 72

- APPELLATA -

COSTANZI FRANCESCO e EMILIANI ENIA

- APPELLATI CONTUMACI -

IN PUNTO: appello avverso la sentenza n. 542/2011 del Giudice di Pace di Trento depositata il 29-8-2011

Conclusioni per l'appellante:

Contrariis reiectis, in accoglimento dell'appello proposto ed integrale riforma dell'impugnata sentenza, previa la remissione della causa in istruttoria, ove ritenuto necessario, con riferimento ai mezzi istruttori ritualmente formulati, accertata e dichiarata la legittimità del credito azionato da Elica Rent S.r.l. in liquidazione, dichiarate, altresì, inammissibili e/o comunque rigettate tutte le eccezioni avversarie, condannare il sig. Costanzi Francesco, nella qualità di conducente e proprietario del veicolo tg. AK 852 SM, e la sig.ra Emiliani Enia, in qualità di proprietaria del predetto veicolo, in solido con la società Itas Mutua Assicurazioni, quale compagnia che assicura il veicolo danneggiante, al pagamento, in favore della società Elica Rent S.r.l. in liquidazione, cessionaria del sig. Orsini Oscar della somma pari ad € 216,00 di cui alle fatture n. 7155 del 19-5-2008 e n. 7988 del 29-5-2008 per il noleggio dell'auto sostitutiva nel periodo necessario alla riparazione dei danni riportati dal mezzo di quest'ultimo oltre agli interessi legali maturati dal dì del dovuto all'effettivo pagamento o di quella maggiore o minore somma che risulterà in corso i causa, o che, in subordine, verrà ritenuta equa e di giustizia oltre agli interessi legali dal dì del dovuto all'effettivo pagamento e della somma pari ad € 250,98 di cui al preavviso di notula del 24-6-2008, per le spese sostenute per l'intervento professionale prestato nella fase stragiudiziale della lite, oltre agli interessi legali dal dì del dovuto all'effettivo pagamento, oppure in subordine, in quella maggiore o minore somma che, per il medesimo titolo verrà ritenuta equa e di giustizia dal Giudice adito.

Voglia altresì condannare, ai sensi dell'art. 96, comma 3°, c.p.c. per le ragioni di cui in premessa, la Itas Mutua Assicurazioni, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, al pagamento in favore dell'attrice di una somma equitativamente determinata a titolo di risarcimento dai danni subiti per responsabilità processuale aggravata.

Il tutto entro i limiti di competenza per valore del Giudice adito.

Da ultimo si insiste affinchè il giudicante, accertati i presupposti di cui all'art. 148 del Codice delle Assicurazioni, trasmetta, contestualmente al deposito in Cancelleria, copia della sentenza all'ISVAP per gli accertamenti relativi all'osservanza delle disposizioni del riformato Codice delle Assicurazioni, ordinando ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 120 c.p.c. la pubblicazione della sentenza, con spese a carico della compagnia, su siti internet di interesse giuridico, quale, a titolo esemplificativo, www.altalex.com.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi del procedimento.

Conclusioni per l'appellato:

Preso atto che la scrivente difesa, in nome e per conto della parte appellata, non accetta il contraddittorio su eventuali domande nuove, non proposte in primo grado, preso atto che l'esponente intende contestare ogni avversario assunto, istanza e produzione, richiamati gli atti tutti del giudizio di primo grado, da intendersi in questa sede integralmente trascritti, nonché i documenti prodotti ed ove introdotti nuovi documenti ed istanze si oppone alla loro ammissione:

nel merito, rigettare, in quanto infondato in fatto e in diritto, il gravame ex adverso proposto;

in via istruttoria, rigettare ogni eventuale avversaria istanza istruttoria in quanto inconferente; subordinatamente, previa reiezione, di ogni nuovo mezzo istruttorio non proposto nel giudizio di prime cure, ammettere le prove dedotte dall'esponente in primo grado.

In ogni caso, con il pieno favore delle spese, diritti ed onorari di lite oltre ad Iva e Cpa, con rimborso spese in via forfettaria nella misura del 12,5% del precedente e del presente grado di giudizio.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato nelle date del 14 ottobre e 3 novembre 2001 la Elica Rent S.r.l. in liquidazione proponeva appello avverso la sentenza n. 542/2011, depositata il 28-9-2011, con la quale il Giudice di Pace di Trento aveva definito il giudizio da essa intentato avverso Costanzi Francesco, Emiliani Emia e la Itas Assicurazioni S.p.A. onde ottenerne la condanna, in via solidale, al pagamento della somma di € 216,00 a titolo di risarcimento del danno da fermo tecnico patito dal sig. Orsini Oscar a causa dell'incidente stradale subito per esclusiva responsabilità del sig. Costanzi, credito che il sig. Orsini aveva ceduto all'esponente e di cui dovevano rispondere sia il danneggiante, sia la proprietaria del veicolo danneggiante, sia la compagnia di assicurazione dello stesso veicolo. A sostegno dell'impugnazione lamentava: 1) quanto alla affermazione del giudice di primo grado secondo la quale l'esponente avrebbe esercitato un'attività di intermediazione finanziaria vietata dalla legge, che in sentenza non erano minimamente indicati gli elementi fattuali e documentali che avevano portato a siffatta conclusione; 2) quanto alla ritenuta simulazione del contratto di locazione stipulato fra il sig. Orsini e la Elica, l'erroneità in diritto del presupposto su cui tale

conclusione poggiava e la violazione del principio di disponibilità delle prove ex art. 115 c.p.c., giacchè le prove documentali prodotte da Elica deponevano in senso contrario; 3) quanto alla pretesa parcellizzazione del credito risarcitorio, la violazione del principio del contraddittorio, trattandosi di argomentazione introdotta per la prima volta dalla compagnia di assicurazione nella comparsa conclusionale, nonché la violazione del principio di libera circolazione dei crediti e di divisibilità del credito ceduto, oltre che, anche in questo caso, la mancata indicazione delle ragioni di fatto che avevano fondato la predetta decisione.

L'appellato, ritualmente costituitosi, instava per la reiezione dell'impugnazione. Oltre a richiamare tutte le ragioni esposte nel corso del giudizio di primo grado nel contrastare la pretesa avversaria, già recepite dal giudice di primo grado, affermava il difetto di legittimazione attiva di Elica, in quanto l'azione di risarcimento diretto prevista dall'art. 149 del Codice delle Assicurazioni spettava al solo danneggiato e non anche al cessionario del credito risarcitorio, evidenziando comunque il difetto di prova del credito risarcitorio e della sua entità.

All'udienza del giorno 10-10-2012 la causa veniva trattenuta a sentenza, sulle conclusioni in epigrafe trascritte, assegnando alle parti i termini massimi di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Sulla questione concernente la legittimazione del cessionario di un diritto di credito risarcitorio ad agire nei confronti della compagnia di assicurazione del danneggiato a mente dell'art. 149 del Codice delle

Assicurazioni è sufficiente richiamare quanto di recente statuito dalla Corte di Cassazione: "come questa Corte ha già avuto modo di affermare, anche il credito al risarcimento di danni patrimoniali da sinistro stradale può costituire oggetto di cessione, non essendo esso di natura strettamente personale nè sussistendo specifico divieto normativo al riguardo (v. Cass., 13/5/2009, n. 11095; Cass., 5/11/2004, n. 21192. E già Cass., 21/4/1986, n. 2812), nè d'altro canto ricorrendo nel caso un'ipotesi di cessione di crediti litigiosi (art. 1261 c.c.). A tale stregua, il credito da risarcimento in particolare del c.d. danno da fermo tecnico, consistente nel ristoro del mancato godimento (disponibilità) dell'autovettura incidentata per il tempo occorrente per la relativa riparazione, solitamente commisurato al costo del noleggio di veicolo sostitutivo, deve ritenersi senz'altro suscettibile di cessione ... La cessione del credito avviene in favore del cessionario, oltre che con i privilegi e le garanzie personali e reali, anche con gli altri accessori (art. 1263 c.c., comma 1), tra i quali vanno senz'altro ricompresi, come anche in dottrina posto in rilievo, i poteri connessi al contenuto e all'esercizio del credito, e in particolare i rimedi convenzionali contro l'inadempimento (es., clausola penale). Non anche, invero, i rimedi posti a tutela della parte contrattuale, sia giudiziali (es., l'azione di risoluzione o di annullamento o di rescissione del contratto: cfr. Cass., 28/4/1967, n. 776), che convenzionali (es., clausola risolutiva espressa), attenendo essi alla sorte del contratto, e non del mero credito. A parte l'ipotesi ex art. 111 c.p.c., a tale stregua il cessionario può esercitare tutte le azioni previste dalla legge a tutela del credito, volte cioè ad ottenerne la realizzazione (v. Cass., 18/7/2006, n. 16383; Cass., 9/12/1971, n.

3554), potere invero spettantegli già in base al principio generale della tutela giurisdizionale dei diritti" (cfr. Cass., 10 gennaio 2012, n. 51).

Quanto, poi, all'affermazione secondo la quale nella fattispecie in esame ricorrerebbero gli estremi di un'intermediazione finanziaria vietata in quanto svolta senza la prescritta autorizzazione, essa è motivata in sentenza col carattere sistematico dell'operato di Elica – il chè potrebbe anche integrare il requisito della professionalità richiesto dall'art. 106 D.lgs. n. 385/93 -, senza, però, che sia in alcun modo spiegato per quale ragione quella in questione dovrebbe considerarsi attività di intermediazione finanziaria. È vero che il D.m. 17 febbraio 2009 (Regolamento recante disposizioni in materia di intermediari finanziari di cui agli artt. 106, 107, 113 e 155 del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385), precisa, all'art. 3, che per attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma si intende la concessione di crediti, ivi compreso il rilascio di garanzie sostitutive del credito e di impegni di firma, e che la predetta attività comprende anche il finanziamento connesso, fra l'altro, con operazioni di acquisto di crediti, ma, appunto, l'acquisto di crediti costituisce attività di intermediazione finanziaria non in quanto tale, ma se e nella misura in cui sia connesso ad una qualche forma di finanziamento; nella specie, invece, fra la Elica ed il sig. Orsini è stata stipulata una mera cessione di credito, che non si è accompagnata all'erogazione di danaro dal primo al secondo.

Parimenti fondato è il motivo di impugnazione relativo alla ritenuta simulazione del contratto di locazione stipulato fra la Elica ed il sig. Orsini.

Nessun argomento in tal senso può trarsi dal fatto che Elica non fosse proprietaria del veicolo concesso in locazione, pacifico essendo che il contratto di locazione può essere validamente concluso anche da chi non è proprietario della cosa locata, purché di essa abbia la disponibilità. Analogamente è da dirsi per l'asserita insussistenza degli elementi essenziali del contratto di locazione: nella sentenza si afferma che nel contratto stipulato fra la Elica ed il sig. Orsini mancherebbero i tratti tipici di tale figura contrattuale, ed in particolare, l'accordo sul corrispettivo ed il pagamento dello stesso, quando, in realtà, nel contratto il corrispettivo del noleggio dell'autovettura è determinato in € 75,00 al giorno, corrispettivo il cui pagamento è avvenuto, come possibile e lecito, mediante cessione del credito risarcitorio vantato dall'Orsini per il cd. danno da fermo tecnico.

La motivazione della sentenza di primo grado è infine non pertinente ed apodittica nella parte in cui fonda il rigetto della domanda attorea sulla contrarietà della "frantumazione strumentale" del diritto di credito risarcitorio ai principi generali di ordine pubblico processuale ed a quello che impone al debitore di non rendere più gravosa la posizione del debitore: nella specie non vi è stato frazionamento del credito da parte di uno stesso soggetto, ma subentro nel diritto di credito di un creditore ad un altro per effetto dell'atto di cessione – che, a mente dell'art. 1262, comma 2°, c.c., può essere anche parziale –; tanto meno vi sono state plurime richieste giudiziali di adempimento (sono queste le fattispecie in relazione alle quali la Suprema Corte ha configurato l'istituto dell'abuso del processo - cfr., ad es., Cass., 11 giugno 2008, n. 15476 e Cass., 15 novembre 2007, n.



23726), sì che non può in alcun modo parlarsi di violazione del principio costituzionale del giusto processo ovvero del principio di correttezza e buona fede che deve improntare il rapporto tra le parti anche nell'eventuale fase dell'azione giudiziale; non si vede, infine, in cosa sia consistito l'aggravamento della posizione del debitore, posto che, sussistendone i presupposti, il danno da cd. fermo tecnico avrebbe dovuto comunque essere risarcito dalla compagnia di assicurazione al danneggiato.

Per quel che concerne tali presupposti, al riguardo è sufficiente osservare che:

- l'esclusiva responsabilità del Costanzi in ordine al sinistro occorso al sig. Orsini non è stata contestata dalla appellata, che ha infatti provveduto a risarcire in via stragiudiziale i danni riportati dal veicolo;
- -il danno da fermo tecnico patito dall'Orsini può ritenersi provato, per quel che concerne il profilo dell'inutilizzabilità del veicolo nei giorni in cui esso è stato sottratto alla disponibilità del suo proprietario, dalla fattura relativa ai lavori di riparazione compiuti sul veicolo incidentato dalla Carrozzeria Eurostar S.n.c. e dal contratto di locazione stipulato fra il sig. Orsini ed Elica, ove sono indicate le date di presa in consegna e di restituzione del veicolo (rispettivamente il 10 ed il 24 aprile 2008), mentre la necessità per il proprietario del mezzo di servirsene costituisce ai nostri giorni un'evenienza normale, per la pluralità di spostamenti che lo svolgimento della vita quotidiana comporta, ed è nella specie comunque comprovato dalla circostanza che dal

medesimo contratto risulta che nei giorni di noleggio dell'auto sostitutiva l'Orsini percorse ben 1.126 chilometri;

-l'entità del danno è infine anch'essa provata dal contratto di locazione stipulato dall'Orsini con la Elica, che, come si è detto, fissava in € 75,00 al giorno il corrispettivo del noleggio della vettura sostitutiva.

Per l'effetto, in accoglimento dell'appello, la sentenza di primo grado deve essere integralmente riformata, con conseguente condanna della Itas Mutua Assicurazioni, di Costanzi Francesco e di Emiliani Enia, in via tra loro solidale, al pagamento in favore della Elica Rent S.r.l. della somma di € 216,00 a titolo di corrispettivo per il noleggio dell'auto sostitutiva oltre che di € 250,98 per le spese sostenute per l'intervento stragiudiziale del legale dell'appellante, somme da maggiorarsi degli interessi legali dal di del dovuto al saldo effettivo.

Non possono invece trovare accoglimento la domanda di risarcimento danni formulata dall'appellante a mente dell'art. 96, comma 3°, c.p.c., e l'istanza di pubblicazione della sentenza ex art. 120 c.p.c., atteso, da un lato, che l'infondatezza delle eccezioni e argomentazioni difensive svolte dall'appellata non integra di per sé gli estremi della temerarietà della lite, e, dall'altro, che la pubblicazione della sentenza non può assolvere nella fattispecie in esame una valenza ripristinatoria.

Pare equo compensare le spese di lite nei confronti dei sig.ri Costanzi e Emiliani, mentre per quel che concerne la Itas Mutua Assicurazioni, le spese, sia di primo che di secondo grado, seguono la soccombenza e vengono liquidate, le prime, alla stregua delle previgente tariffa professionale, e, le seconde, in base ai parametri

dettati dal Regolamento emanato in attuazione dell'art. 9 del D.l. n. 1/2012, convertito con modificazioni con l. n. 27/2012, dal momento che, nel primo caso, la prestazione professionale si era esaurita al momento dell'entrata in vigore di tale Regolamento, mentre, nel secondo, essa è stata in parte svolta nella vigenza di tale Regolamento (cfr. Cass., S.u., 12 ottobre 2012, n. 17406).

Va infine disposta la trasmissione di copia della presente sentenza all'Isvap ai sensi dell'art. 148, comma 10°, del Codice delle Assicurazioni.

P.Q.M.

Il Giudice di Trento, dott.ssa Monica Attanasio, nella causa in grado di appello portante il n. 3021/2011 R.G., promossa da Elica Rent S.r.l. in liquidazione avverso la Itas Mutua Assicurazioni, Costanzi Francesco e Emiliani Enia, definitivamente decidendo:

In accoglimento dell'appello, ed in totale riforma della sentenza n. 542/2011 del Giudice di Pace di Trento, depositata in data 29-8-2011, condanna la Itas Mutua Assicurazioni, nella persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, Costanzi Francesco e Emiliani Enia, in via tra loro solidale, al pagamento in favore della appellante Elica Rent S.r.l. della somma di € 216,00 a titolo di corrispettivo per il noleggio dell'auto sostitutiva oltre che di € 250,98 per le spese sostenute per l'intervento stragiudiziale del legale dell'appellante, con gli interessi legali dal di del dovuto al saldo effettivo.

Rigetta la domanda di risarcimento danni proposta dall'appellante Elica Rent S.r.l. in liquidazione ai sensi dell'art. 96 c.p.c. e l'istanza di pubblicazione della sentenza ex art. 120 c.p.c.

Condanna l'appellata Itas Mutua Assicurazioni, come sopra rappresentata, alla rifusione in favore della controparte delle spese dei due gradi di giudizio, liquidate, le prime, in complessivi € 1.630,00, di cui € 130,00 per spese, € 1.000,00 per diritti di procuratore ed il residuo per onorari d'avvocato, oltre al 12,5% per spese generali, Iva e Cpa su diritti ed onorari, e, le seconde, in complessivi € 665,00, di cui € 65,00 spese ed il residuo per compenso, oltre Iva e Cpa.

Dispone la trasmissione di copia della presente sentenza all'Isvap ai sensi dell'art. 148, comma 10°, del Codice delle Assicurazioni.

Così deciso in Trento, addì 15-3-2013

Alfonso Frisks

Il Giudice Dott.ssa Monica Attanasio love Attubro

TRIBUNALE DI TRENTO DEPOSITATO IN CANCELLERIA 19 MAR. 2013

OggiIL CANCELLIERE

IL FUNZIONARIO CXCYETARIO Alfonso Filishnco



Rilasc iata copia coaforme ex art. 66 lett. 4; DFA 131/86

AGENZIA DELLE ENTRATE TRENTO Reg. H 13/8/14 al N. 2925 Riscossi € 353,50